

Rapporto

numero

6772 R

data

21 ottobre 2014

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale energia sul messaggio 9 aprile 2013 concernente la trasmissione del Piano energetico cantonale (PEC) per approvazione, la modifica della Legge cantonale sull'energia (LEn) e della Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese (LAET) per istituire la base legale agli indirizzi strategici di politica energetica e la concessione di un credito quadro di fr. 1'100'000.- per il periodo 2013-2015 per l'attuazione dei provvedimenti prioritari del Piano d'azione 2013 e della ricerca

INTRODUZIONE

Il messaggio n. 6772 è stato oggetto di un esame particolare da parte di una Sottocommissione della Commissione speciale energia composta da Bruno Storni (coordinatore, relatore), Lara Filippini, Giacomo Garzoli, Daniele Caverzasio, Marco Passalia e Francesco Maggi, riunitasi una decina di volte dal novembre 2013 a settembre del 2014. Per gli approfondimenti la Sottocommissione ha fatto capo a Giovanni Bernasconi Capo Sezione protezione aria, acqua e suolo.

La Sottocommissione ha sottoposto il presente rapporto alla CSE in data 23 settembre 2014.

DEFINIZIONE E BASE LEGALE

Il Piano energetico cantonale (PEC) è stato definito un documento non vincolante (cfr. rapporto del 16 novembre 2010 messaggio n. 6344). Si tratta di un ossimoro legislativo perché nel messaggio n. 6772 in esame il PEC viene definito quale **Documento di riferimento della politica energetica cantonale** (art. 3 cpv. 1 della Legge sull'energia LEn).

Concretamente il PEC è soprattutto un **Piano d'azione per l'attuazione della politica energetica cantonale** per i prossimi anni, rivolto in particolare alle autorità e agli enti pubblici. Piano d'azione che costituisce la linea operativa del PEC **conforme e coerente con gli indirizzi e orientato al raggiungimento degli obiettivi settoriali**.

Il Consiglio di Stato è competente per l'elaborazione, aggiornamento e adozione e lo sottopone ogni quattro anni al Gran Consiglio per discussione.

In conformità con l'art 5 cpv. 2 con il messaggio n. 6772 il CdS sottopone il PEC al Gran Consiglio.

DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI E SCENARI D'ATTUAZIONE

Elementi costitutivi

Gli elementi costitutivi del PEC sono:

- gli indirizzi della politica energetica cantonale
- gli obiettivi settoriali
- Il piano d'azione

Elementi descritti nel Piano d'azione 2013 al quale fa riferimento il messaggio n. 6772.

Scenari d'attuazione

L'attuazione del piano d'azione è prevista su tre assi temporali 2020, 2030 e 2050, quindi sul breve, medio e lungo termine e potrà richiedere correzioni ed adattamenti necessari per raggiungere gli obiettivi settoriali previsti.

Obiettivo globale

Concretamente si vogliono ridurre i consumi di energia tra il 15% ed il 20% al 2020 e tra il 20% ed il 30% al 2050.

La percentuale di energia di origine fossile necessaria alla copertura del fabbisogno cantonale dovrebbe scendere dall'attuale 66% al 55% al 2035 ed al 43% al 2050.

Obiettivi settoriali

Il Piano d'azione si basa su provvedimenti settoriali che andranno applicati nella loro interezza.

Il messaggio n. 6772 dell'aprile 2013 è stato pubblicato all'interno di un pacchetto con i messaggi n. 6773, n. 6774 n. 6775 (con l'aggiunta in seguito del messaggio n. 6775A). Per accelerarne la messa in vigore, il messaggio n. 6773 è stato approvato dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2013, il messaggio n. 6775/6775A lo è stato il 4 novembre 2013 e il messaggio n. 6774 è stato votato dal Legislativo, seppur limitatamente alla modifica degli ecoincentivi sulle tasse di circolazione, il 15 ottobre 2013.

I tempi necessari alla presentazione del presente rapporto (posticipato per rapporto agli altri del pacchetto) hanno reso in parte operative alcune misure previste nel decreto legislativo (art. 2 "È stanziato un credito di fr. 1'100'000.- per il periodo 2013-2015 per l'attuazione di provvedimenti prioritari del Piano d'azione 2013 e della ricerca").

PERCHÉ UN PEC

Il messaggio n. 6772 recita:

"Con il Piano energetico cantonale (PEC), il Consiglio di Stato ha definito la politica energetica cantonale dei prossimi anni, una politica dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO2 e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione indigena e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale".

LA LINEA OPERATIVA DEL PEC

Concretamente ***il PEC oltre agli indirizzi generali definisce una serie di provvedimenti nei vari settori della filiera energetica suddivisi in specifiche schede.***

Provvedimenti compresi nel Piano d'azione hanno permesso di definire gli scenari energetici al 2020, 2035 e al 2050.

CONDIZIONI PARTICOLARI E LIMITI DEL PEC

Nell'esame della tematica occorre essere coscienti dei limiti e delle riserve del PEC dovuti da una parte alla complessità della materia, alla qualità dei dati sui consumi per certi vettori stimati, ma anche all'evoluzione in corso nel settore energetico sia per il continuo ed accelerato sviluppo tecnologico che per il quadro legale superiore nazionale che internazionale.

Da notare che il PEC non tiene conto ***delle ricadute positive che potrà avere l'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione e dunque è presumibile un possibile ulteriore miglioramento,*** strategia nel frattempo presentata al vaglio delle Camere federali e quindi di prossima attuazione.

La Strategia Energetica 2050 della Confederazione, che potrà determinare modifiche legislative importanti, ad esempio nell'ambito dell'edilizia, ma anche tramite il nuovo regolamento concernente il modello per l'edilizia della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (consumi edifici) , oppure attraverso la legge sul CO2 (consumi autovetture). Un quadro legale e tecnico in continuo mutamento, il futuro energetico: una sfera di cristallo.

INDIRIZZI "VINCOLANTI" DEL PEC

A mente del CdS il PEC non ha carattere vincolante.

Perciò si fa riferimento al Cap. 4.1.3 Formalizzazione degli indirizzi del PEC Piano d'azione 2013, tradotto in una serie di modifiche della Legge sull'Energia LEn e della Legge Istituyente l'Azienda Elettrica Cantonale LAET. Solo questi indirizzi assumono carattere vincolante.

Essi sono spiegati esaurientemente nell'omonimo capitolo 3 del messaggio.

Nell'ambito dei lavori della Sottocommissione essi sono stati esaminati e valutati caso per caso e condivisi. Non li commenteremo nel presente rapporto salvo nei casi in cui è opportuna maggior chiarezza. All'art 5 cpv. 2 LEn, che indica anche la dimensione degli impianti di pompaggio-turbinaggio, ammette nella categoria della piccola-media potenza anche l'ipotetico impianto di pompaggio della Verzasca.

COMMENTI E CONCLUSIONE

La Commissione speciale Energia sostiene il messaggio n. 6772 e suoi contenuti.

Ritiene particolarmente importante la strategia mirata alla riversione degli impianti idroelettrici sul territorio cantonale che eliminerà le necessità di importazioni di energia

elettrica da fonti non rinnovabili, quali carbone e nucleare che è pure un principio del PEC codificato nel nuovo cpv. 4 dell'art 2 della Legge Istituyente l'azienda elettrica cantonale (LAET).

Il ruolo di AET nell'attuazione del PEC è definito nell'art 2 cpv. 2 LAET che prevede che sia AET a **concorrere all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale**, oltre che alla **produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie da fonti rinnovabili e a promuovere l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi**, la **differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie da fonti rinnovabili**.

La Commissione auspica che il concorso di AET all'attuazione del PEC venga esteso alle aziende distributrici e che si costituisca un gruppo all'interno del quale gli attori possano coordinarsi. Sebbene tale questione non sia regolabile e direttamente estensibile alle aziende di distribuzione attraverso la modifica della LAET (proposta contenuta nel messaggio) si tratta di un punto da considerare per evitare di caricare unicamente su AET i compiti elencati nell'art 2 cpv2 LAET.

AET avrà quindi un ruolo fondamentale e vedrà ufficialmente l'evoluzione della ragione sociale da Azienda Elettrica a Azienda dell' Energia. Occorre però rendere attenti che gli spazi di manovra relativi alla promozione dell'uso razionale e il contenimento dei consumi sono limitati per l'AET, in quanto i consumatori finali non hanno mai dimostrato grande interesse alla riduzione dei consumi.

La Sottocommissione ritiene l'approccio alle problematiche energetiche presentato nel messaggio 6772 coerente con quanto deciso nell'ambito del messaggio no. 6344 e adeguato agli obiettivi.

Si tratta di un piano quadro che cerca di affrontare tutti gli aspetti che in parte sono già oggetto di misure adottate sia a livello federale che cantonale, segnatamente:

- Regolamento edilizio basato MoPEC (Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni)
- Regolamento Utilizzo Energia RUEn
- RIC federale
- Legge sul CO2 Federale

e relativi incentivi.

Una situazione che va seguita con attenzione al fine di adottare criteri di efficienza economica nell'applicazione delle misure proposte di politica energetica, evitando sprechi e doppioni.

Ci riferiamo non solo alle varie fonti di incentivi presenti a vari livelli e istituzioni, ma anche alla voce spese per studi e perizie che andranno eseguiti solo su tematiche importanti e sulle quali la politica energetica cantonale potrà avere effetti tangibili.

Andranno soprattutto anche coordinati costosi interventi infrastrutturali quali le reti di distribuzione capillari in particolare gas e teleriscaldamento finanziate o sussidiate da diversi enti. In questo senso il nuovo **art 5f LEn Indirizzi per l'energia termica** rende prioritaria la realizzazione di reti di teleriscaldamento per rapporto alla distribuzione del gas. Occorrerà concentrare le rete del gas laddove è già realizzata e promuovere il teleriscaldamento nelle zone ancora senza gas .

In futuro il fabbisogno di calore negli edifici potrà diminuire fortemente grazie a misure di risanamento del parco immobiliare già varate (programma edifici federale e Messaggio

n. 6344). Risanamenti edili potranno verosimilmente essere ulteriormente incentivati se non imposti già a media scadenza 15-20 anni dalla Strategia 2050 della Confederazione.

L'adozione del piano d'azione del PEC è da leggere anche quale contributo all'economia locale sia per i lavori che produce sia per la realizzazione e manutenzione di una nuova produzione da fonti rinnovabili, ma anche quale investimento nell'efficienza tramite risanamenti nell'immobiliare e risanamenti che contribuiranno a moderare la crescita se non addirittura ridurre della spesa dedicata per l'energia sia di privati che di attività economiche in Ticino.

La necessità di particolare intervento a larga scala nel settore dell'efficienza è giustificata anche dal fatto che il nostro Cantone sembra aver subito ritardi nell'applicazione di misure di risparmio energetico. Infatti il Ticino ha edifici tra i più energivori del Paese e, pur godendo del clima più mite, esibisce i più alti consumi pro capite di energia elettrica della Svizzera. Questo fatto potrebbe essere dovuto all'elevata percentuale di edifici riscaldati con l'elettrico diretto, soluzione che tempo fa aveva bassi costi di investimento e bassi costi di esercizio grazie alle tariffe notturne preferenziali per accumulazione. Queste tariffe nel frattempo cresciute di molto.

Il Ticino ha anche il più elevato tasso di motorizzazione del Paese e un uso/offerta di trasporto pubblico ancora insufficiente, con la conseguente oramai abituale situazione di saturazione della rete stradale.

Una quadro generale che denota scarsa efficienza e che presenta ampi margini di miglioramento.

Non tutte le misure del piano d'azione hanno raccolto l'unanimità di Commissione e Parlamento, ad esempio il cash bonus. Alcuni deputati hanno giudicato gli ecoincentivi sulle tasse di circolazione proposti nel messaggio n. 6774 sufficienti (valutazione confermata dalla Statistiche della Zurigo Assicurazioni che classifica il Canton Ticino al primo posto per efficienza del parco veicoli) mentre un finanziamento all'acquisto (cash bonus) non è stato recepito come necessario in un Cantone con 630 auto per mille abitanti.

Pur con qualche distinguo che potrà essere discusso nell'ambito delle procedure d'adozione di singole misure (vedi nuovo messaggio sui cash bonus) la Commissione speciale energia propone di approvare il messaggio n. 6772 e relativo decreto legislativo modificandolo unicamente, riducendolo tramite un emendamento, l'importo richiesto nel Decreto legislativo allegato al messaggio n. 6772.

* * * * *

La Commissione ringrazia i funzionari per l'allestimento del Piano d'azione del PEC e del messaggio n. 6772. Invita il Gran Consiglio ad accogliere i disegni di legge allegati al messaggio e il DL annesso al presente rapporto.

Per la Commissione speciale energia:

Bruno Storni, relatore

Badasci - Canevascini - Caverzasio - Dadò -

De Rosa - Dominé - Foletti - Garzoli - Jelmini -

Lepori - Maggi - Passalia - Schnellmann

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Piano energetico cantonale (PEC) e la concessione di un credito quadro di fr. 500'000.-, per il periodo 2015-2019, per l'attuazione dei provvedimenti prioritari del Piano d'azione 2013 e della ricerca

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto l'art. 5 cpv. 3 della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6772 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 ottobre 2014 n. 6772R della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Piano energetico cantonale (PEC) è approvato.

Articolo 2

È stanziato un credito quadro di **fr. 500'000.-, per il periodo 2015-2019**, per l'attuazione dei provvedimenti prioritari del Piano d'azione 2013 e della ricerca.

Articolo 3

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Articolo 4

È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.